

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica.

SCHEMA GIOCATTOLE

Campo d'applicazione

Si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco dai minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso e altri accessori.

Non sono considerati giocattoli i seguenti prodotti (allegato I al D.to Lg.vo 313/91):

- Decorazioni natalizie.
- Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti.
- Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco.
- Attrezzature sportive.
- Attrezzature nautiche da usare in acque profonde.
- Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti.
- Giocattoli professionali installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.).
- Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti.
- Armi ad aria compressa.
- Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione.
- Fionde lanciasassi.
- Giochi con frecce a punte metalliche.
- Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt.
- Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in ambito pedagogico.
- Veicoli con motore a combustione.
- Giocattoli macchine a vapore.
- Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica.
- Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt.
- Succhiotti di puericoltura.
- Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali.
- Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

Obiettivo

Assicurare l'immissione sul mercato di prodotti che non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori.

Condizioni di sicurezza e requisiti essenziali

Principi generali sulla sicurezza prevedono che sia gli utilizzatori di giocattoli che soggetti terzi siano tutelati contro i rischi per la salute e l'incolumità, a condizione che i giocattoli siano **utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatto un uso prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini.**

Le condizioni generali di sicurezza sono rispettate quando i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza, indicati nell'allegato II al D.to Lg.vo 313/91; tali requisiti sono suddivisi in principi generali e rischi particolari riguardanti le proprietà fisiche e meccaniche, l'infiammabilità, le proprietà chimiche e le proprietà elettriche, l'igiene e la radioattività.

I rischi contro i quali devono essere tutelati gli utilizzatori di giocattoli possono essere:

- a) connessi alla progettazione e costruzione del giocattolo;
- b) inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili senza che ne risulti alterata la funzione.

In particolare il grado di rischio deve essere adeguato alla **capacità degli utilizzatori e di chi li sorveglia** di farvi fronte (è il caso particolare dei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi). Per conformarsi a tale principio occorre specificare per gli utilizzatori del giocattolo un **limite minimo di età** e/o precisare che i giocattoli debbono essere usati solo sotto **sorveglianza di un adulto.**

A tal fine le **ETICHETTE** apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le **ISTRUZIONI PER L'USO** che li accompagnano, debbono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui **rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi**

Conformità

Si presumono conformi i giocattoli che sono:

- fabbricati in conformità alle **norme nazionali** e di **recepimento delle norme armonizzate europee**
- oppure, qualora nella fabbricazione non siano state integralmente osservate le norme di cui sopra o nei casi in cui dette norme non esistano, muniti di **attestato CE del tipo** rilasciato da un Organismo autorizzato che ne dichiara, dopo aver effettuato esami e prove appropriate, la conformità ai requisiti essenziali individuati nell'allegato II.

Immissione sul mercato e marcatura CE

Non possono essere immessi sul mercato sul mercato i giocattoli privi della marcatura CE. Il fabbricante o il suo legale rappresentante nel territorio nazionale con l'apposizione della marcatura CE attestano, sotto la loro responsabilità, la conformità alle prescrizioni di legge e ne rispondono nei confronti delle Autorità nazionali di controllo

Controlli , procedure di consultazione, coordinamento

Ai sensi del dlgs 313/88 la competenza per l'effettuazione dei controlli è del **Ministero dello Sviluppo Economico** Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti che dispone verifiche e accertamenti dei prodotti presenti sul mercato o di quelli presso i fabbricanti.

Le spese per le operazioni di controllo su giocattoli non muniti legittimamente della marcatura CE o su giocattoli che possono compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori o di altri, anche se muniti di marcatura CE ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, sono a carico del fabbricante o del mandatario

Il dlgs 206/2005 Codice di Consumo prevede all'articolo 107 che il controllo del mercato possa essere effettuato anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia, in particolare per i giocattoli opera il **Ministero del lavoro, salute e politiche sociali** - Dipartimento prevenzione e comunicazione – Direzione generale per la prevenzione sanitaria, che può avvalersi ai fini degli adempimenti comunitari dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Il citato Codice del Consumo stabilisce anche che le suddette amministrazioni possono avvalersi della collaborazione dell'**Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza**, che operano secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento ed hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX.

Il coordinamento dei controlli avviene mediante lo strumento della **conferenza di servizi** cui partecipano le amministrazioni sopra individuate unitamente al Ministero dell'Interno, dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti e della Giustizia.

Obbligo di informazioni

In sede di controllo il fabbricante, il mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato del giocattolo deve, su richiesta dell'Autorità competente fornire quanto segue:

- descrizione dei mezzi per assicurare la conformità della produzione alle norme armonizzate
- eventuale attestato CE del tipo
- copia dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all'Organismo notificato
- descrizione dei mezzi per l'accertamento da parte del fabbricante della conformità al modello
- indirizzo dei luoghi di fabbricazione ed immagazzinamento
- informazioni sulla concezione e fabbricazione del giocattolo.

Nel caso in cui non siano state seguite le norme armonizzate, dovranno essere messe a disposizione, dal fabbricante, dal mandatario o dal responsabile dell'immissione sul mercato, le seguenti informazioni:

- descrizione dettagliata della fabbricazione
- descrizione dei mezzi per l'accertamento della conformità al modello autorizzato
- indirizzo dei luoghi di fabbricazione ed immagazzinamento
- copie dei documenti presentati dal fabbricante ad un Organismo notificato per ottenere la certificazione CE
- certificato di prova del campione

Strumenti legislativi e procedure di intervento

In caso di non conformità ai requisiti di sicurezza l'Autorità competente può emanare, a seconda dei casi, un provvedimento di **ritiro dal mercato** o di **divieto di commercializzazione** o, ancora, di **obbligo a conformare** il giocattolo nei casi di non conformità sanabili.

In particolare viene disposto un provvedimento per quei giocattoli non muniti legittimamente di marcatura CE (nei casi di apposizione indebita è previsto l'obbligo per il fabbricante o per il suo legale rappresentante di conformare il prodotto entro 60 giorni) e per quelli che, seppur muniti della marcatura CE, che possono compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori.

Una volta perfezionato l'atto amministrativo, vengono date notifica del provvedimento all'interessato ed informazione contestuale della Commissione europea DG SANCO per l'inserimento nel circuito RAPEX.

Sanzioni

Violazioni al dlgs 313/1991

- Immissione sul mercato(*), immissione in commercio (**), vendita o distribuzione di giocattoli privi della marcatura CE (**): ammenda da 516,00 a 20.658,00 euro
- Indebita apposizione della marcatura CE (*): arresto fino a sei mesi e ammenda da 2.582,00 a 15.494,00 euro
- Apposizione di marchature che possono indurre in errore terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE o che ne limitino la visibilità e la leggibilità (*) (**): sanzione amministrativa da 775,00 a 10.329,00 euro
- Impedito accesso alle persone incaricate dei controlli e del prelievo dei campioni, mancata disponibilità delle informazioni richieste dall'autorità di controllo entro il termine fissato (non inferiore ad otto giorni), mancata tenuta a disposizione delle informazioni previste (*): sanzione amministrativa da 2.066,00 a 12.395,00 euro
- Mancata apposizione sul giocattolo o sull'imballaggio, in maniera visibile, leggibile ed indelebile della marcatura CE, del nome e/o ragione sociale e/o del marchio, nonché dell'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario (*) (**): sanzione amministrativa da 2.582,00 a 10.329,00 euro
- Mancato adempimento alla prescrizione di richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservare le indicazioni previste dall'art 5, comma 1, qualora queste non possano essere apposte sul giocattolo (*): sanzione amministrativa da 2.582,00 a 10.329,00 euro
- Mancata redazione in lingua italiana del foglio informativo, delle avvertenze e delle precauzioni (*) (**): 2.582,00 a 10.329,00 euro

Violazioni al dlgs 206/2005 Codice del Consumo

- Immissione sul mercato di prodotti pericolosi per i quali ne è stata vietata l'immissione (*) (**): arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro
- Immissione sul mercato di prodotti pericolosi (*): arresto fino ad un anno ed ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro
- Commercializzazione di giocattoli privi delle informazioni di cui all'art 6 (**): sanzione amministrativa da 516,00 a 25.823,00 euro
- Violazione delle disposizioni di cui all'art 104 (*) (**): sanzione amministrativa da 1.500,00 a 30.000,00 euro

(*) fabbricante/produttore, mandatario stabilito in Ue

(**) distributore, venditore